

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA PDL N. 224/A

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33, e s.m.i., (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”.

EMENDAMENTO ALL'ART. 1

APPROVATO da MABELO RANCI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Dopo il comma 9 dell'art. 2 della L.R. 15 ottobre 2009, n. 20, è aggiunto il seguente:

9-bis. Le varianti di adeguamento al PUTT degli strumenti urbanistici generali e i PUG, adottati prima dell'entrata in vigore del PPTR, che entro il termine indicato nel comma 9 non siano stati approvati ai sensi dell'art 16 della L.R. n. 56/1980 ovvero che non abbiano ottenuto la compatibilità previsto dall'art 11 della L.R. n. 20/2001, si adeguano al PPTR nell'ambito del rispettivo procedimento, assicurando la partecipazione del Ministero per quanto di competenza.

Donato PENTASSUGLIA

deposited agli atti della Commissione
del 27 luglio 2016 JPC

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA PDL N. 224/A

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33, e s.m.i., (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”.

APPROVATO A MAGGIORANZA

EMENDAMENTO ALL'ART. 2

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

1. L’art 7 “Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica” della L.R. 15 ottobre 2009, n. 20 il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal Capo IV del titolo I della Parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. n. 42/2004 nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della Provincia o Città metropolitana il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla Provincia o Città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del successivo comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità.

2. L’art 7 “Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica” della L.R. 15 ottobre 2009, n. 20 i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

3. Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 ad opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica, come segue:

a) ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del Titolo II, Capo V del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art 3 della L.R. n. 34/2014, al fine dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica commissione locale per il paesaggio;

b) ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo le modalità di cui alla lett. a), e preferibilmente nelle forme di cui all’art 32 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Unioni di comuni), al fine dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica commissione locale per il paesaggio;

4. Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all’art.148 del D.Lgs n. 42/2004, assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l’attività di tutela del paesaggio e

%

depositato e firmato dalle Commissioni
del 27 luglio 2016 MDC

L'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dal comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004.


5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva Provincia o Città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 ad opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della suddetta verifica.

3. All'art 7 "Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica" della L.R. 15 ottobre 2009, n. 20 dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

7. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che interessano il territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla provincia o città metropolitana, ove le opere ricadano interamente all'interno dei confini della provincia o città metropolitana e la stessa risulta delegata ai sensi del comma 5, mentre è in capo alla regione nel caso dette opere interessino il territorio di più province o città metropolitane o le stesse non risultino delegate ai sensi del citato comma 5.

8. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art 167 del D.Lgs. n. 42/2004 è delegata agli enti territoriali destinatari della delega delle funzioni di cui al comma 1. I procedimenti di sanatoria ordinaria o straordinaria, pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano in capo alla regione e sono esercitate dagli organi regionali competenti. L'entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del D.M. 26 settembre 1997 e dell'art. 14 della L.R. n. 4/2003.

Donato PENTASSUGLIA



deposited at Comune 27/07/2016

2/0

Oggetto: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle LL.RR. nn.20/2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica), n.14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), n.11/2001 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), n.20/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio), n.33/2007 e ss.mm.ii. (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), n.5/1996 (Sub-delega ai Comuni parere art.32 legge 28/02/1985, n.47) (atto cons. 224/A).”

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

TESTO DELL’EMENDAMENTO

All’articolo 3, comma 3 dopo:

“è sostituito dal seguente: “La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali.”;

aggiungere:

“La commissione composta da un numero di membri superiore a tre può ^{DEVE} includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale”

depositato agli atti della Commissione Il Consigliere
del 27 luglio 2016 Sergio Blasi

Andrea Stresin

Andrea Con *Margherita*

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA PDL N. 224/A

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33, e s.m.i., (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”.


APPROVATO alle UNANIMITÀ

EMENDAMENTO ALL'ART. 5

Al comma 2, le lett. a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici generali vigenti, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale;

b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della relativa disciplina, ove determinate dall’adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni ivi contenute;



Donato PENTASSUGLIA



deposato atti Comune del 27/07/2016
YMC

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA PDL N. 224/A

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33, e s.m.i., (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”.

APPROVATO all'UNANIMITA'

EMENDAMENTO ALL'ART. 6

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Al comma 1 dell’art. 14 della L.R. n. 11/2001 la lett. c) è sostituita dalla seguente:

“c) l’autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal Capo IV del titolo I della Parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. n. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche prescritte dall’articolo 146 del D.Lgs n. 42/2004 e dal vigente Piano Paesaggistico.

Donato PENTASSUGLIA

depositato atti Docum. n. 27/02/2016
Mre

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA PDL N. 224/A

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33, e s.m.i., (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”.

APPROVATO alla UNANIMITA'

EMENDAMENTO ALL'ART. 7

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

Proroga di efficacia di contributi per la formazione di strumenti urbanistici

- 1. I termini di efficacia dei contributi concessi dalla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 20 agosto 1974, n. 31, per la formazione di strumenti urbanistici comunali ovvero per gli adeguamenti alla pianificazione paesaggistica, sono prorogati di due anni.
- 2. Al comma 1 dell’art 3 della L.R. n. 31/1974 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici) le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “quattro anni”.

Donato PENTASSUGLIA

depositato OTTI Comune del 27/07/2016
TM

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA PDL N. 224/A

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33, e s.m.i., (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”.

APPROVATO 2 MAGGIORANZA

EMENDAMENTO ALL'ART. 8

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

Modifiche all’art. 3 comma 1 della l.r. 30 luglio 2009, n. 14

1. Al comma 1 dell’art. 3 della l.r. n. 14/2009, dopo le parole “1444/68.” È aggiunto il seguente periodo:

Negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato di cui all’art. 16, comma 5, lett. a), della L.R. n. 24/2015, nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all’art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.

Donato PENTASSUGLIA

depositato tutti i Comuni del 27/07/2016
DM

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA PDL N. 224/A

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33, e s.m.i., (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”.

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

EMENDAMENTO ALL'ART. 9

L'art. 9 è sostituito dal seguente:


Modifiche all'art. 6, comma 2, della L.R. 30 luglio 2009, n. 14

1. Al comma 2 dell'art. 6 dopo le parole "consiglio comunale" sono soppresse le seguenti parole:
"da adottare entro il termine di 60 giorni, a pena di decadenza dalla entrata in vigore della presente legge"

2. La lett. d) del comma 2 dell'art. 6 è soppressa.

Pres. C.T.L.

Donato PENTASSUGLIA



deposato atti Com. n. del 27/07/2016
Ym

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA PDL N. 224/A

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33, e s.m.i., (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”.

APPROVATO alle UNANIMITÀ

EMENDAMENTO ALL'ART. 11

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

1. Sono abrogate la L.R. 15 marzo 1996, n. 5 (sub-delega ai comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n 47), la L.R. 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l’art 31 della L.R. 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio).

Carlo Venturi

Donato PENTASSUGLIA

Donato Pentassuglia

depositato atto Com. n. del 27/07/2016
YPC